



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DELLA SINDACA

ORDINANZA N. 125

in data 25/10/2017

OGGETTO:

Epizoozia da virus della Blue Tongue: sequestro sanitario e vigilanza azienda ovina in località "Magangiosa" - Codice IT074CA056 - proprietà Pili Angelo

La Sindaca

Vista la nota del Servizio Veterinario dell'Azienda Tutela Salute Sardegna, ASSL di Cagliari, protocollo numero PG/2017/366309, pervenuta in data 25 ottobre 2017 e assunta al numero 25928 di Protocollo Generale del Comune, con la quale si conferma la circolazione del virus della Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) nell'allevamento sito in in località "Magangiosa", agro del Comune di Sestu, di proprietà del signor Pili Angelo, nato a Sestu (CA) il 25 giugno 1954 e ivi residente in via S. Giuseppe Calasanzio 47, identificato con codice aziendale IT074CA056;

Considerato che è necessario adottare misure sanitarie atte ad evitare l'eventuale diffusione della malattia;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. numero 320 dell'8 febbraio 1954 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1968, numero 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, numero 833;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, numero 15;

Visto il Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267;

Vista la Legge 22 febbraio 1994, numero 146;

Visto il Regolamento CE numero 1069 del 2009;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, numero 12;

Visto il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, numero 225;

Visto il DAISAS numero 43 del 17 settembre 2003 su "Zona di protezione per Febbre Catarrale degli ovini della Regione Sardegna";

Ordina

1) l'Azienda sita in località Magangiosa in agro di Sestu, di proprietà di Pili Angelo, nato a Sestu (CA) il 25 giugno 1954 e ivi residente in via S. Giuseppe Calasanzio 47 - codice aziendale IT074CA056, è sottoposta a sequestro sanitario e a vigilanza ufficiale;

2) il censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto: i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita

3) il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;

4) l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

5) le visite regolari dell'azienda e, in tali occasioni, un esame clinico approfondito degli animali sospetti o l'autopsia di quelli morti e, se necessario, esami di laboratorio per la conferma della malattia;

6) il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione e le norme regionali riguardanti la movimentazione animale;

7) l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;

8) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicoidi. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;

9) la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;

Avverte

a) che le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da euro 516,46 a euro 2.582,28; chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 154,94 per ogni capo non abbattuto;

b) che, inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, numero 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,37 a Euro 9.296,22

Avverte altresì

i proprietari degli animali recettivi presenti nella zona infetta, i veterinari e tutti gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Dispone

L'affissione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune;

La trasmissione di copia della presente Ordinanza, per quanto di competenza, notificata al signor Pili Angelo, ed inviata per conoscenza, al Servizio Veterinario ASSL Cagliari in Via Nebida 21- Cagliari, al Veterinario Ufficiale del Comune di Sestu, al Comando Stazione Carabinieri di Sestu, al Settore Ambiente del Comune e al Comando Polizia Locale nelle loro sedi, e ai Comuni contermini.

La Sindaca

Maria Paola Secci

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE
PG/2017/366309 del 23/10/2017 ore 14.31
Mitt.: ASSL Cagliari Sanità Animale
Dest.: COMUNE DI SESTU
Class.: 2.10.16. Sottofasc. 54-1 del 2017

Al Signor Sindaco del Comune di Sestu




Oggetto: proposta ordinanza sindacale per **conferma** focolaio di Blue Tongue.

La sintomatologia clinica, rilevata nell'azienda ovina con codice aziendale IT074CA056, ubicata in località "Magangiosa" in agro di Sestu di proprietà del sig. Pili Angelo, ha evidenziato la presenza di Blue Tongue negli animali e la presunta circolazione virale. Poiché la circolare del Ministero della Salute n° DGSAF0017113-P del 06/09/2013 e ss.mm. prevede la conferma della malattia in base ai risultati clinici ed epidemiologici per cui il focolaio di B.T. deve essere confermato.

Si trasmette, a tal fine, uno schema di Ordinanza che la S.V. avrà cura di adottare e notificare all'allevatore interessato, con la preghiera che una copia autentica della medesima, dopo la notifica, venga inviata a questo Servizio per gli atti di competenza.



Dr. Mario Lai
Direttore del Servizio di Sanità Animale




estensore: Giulio Aretino